

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. -45%art. -1,artcomma.2,comma1 20/b
Legge 2723-02-12-2004,n-1996,.46n. -662FilialediRoma- di Roma*

Anno 160° - Numero 25

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 giugno 2019

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA
ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA
SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA**

CORTE COSTITUZIONALE





regolamento la disciplina di requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente quali opere o interventi. Pertanto, il regolamento di cui trattasi attiene anche alle modalità realizzative di strutture che, costituendo tutte opere o interventi, sono capaci di incidere dal punto di vista territoriale ed hanno conseguente rilevanza culturale e paesaggistica.

Ciò premesso, si rileva che le predette disposizioni dell'art. 19 della legge regionale in esame, non contengono un esplicito richiamo ai requisiti di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale, che sono garantite dalle previsioni e dalle prescrizioni delle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004, ed in particolare dalle disposizioni del Piano paesaggistico regionale previsto dagli articoli 135 e 143 e ss. La norma qui censurata non assicura dunque il rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta dalla normativa statale richiamata, in guisa che essa si pone in contrasto con i principi desumibili dagli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni.

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, commi 1 e 2, e 19 della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

Si riproducono:

- 1. copia della legge regionale impugnata;*
- 2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.*

Roma, 26 aprile 2019

L'Avvocato dello Stato: GUIDA

19C00145

N. 56

**Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)**

Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Lombardia - Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre - Funzioni degli ufficiali di stato civile relativamente all'accertamento della morte e alla cremazione e dispersione di ceneri - Utilizzo di cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento - Istituzione di case funerarie - Previsione di trattamenti di tanatocosmesi - Qualificazione del centro servizi quale impresa che svolge attività funebre - Autorizzazione del Comune alla costruzione e uso di aree per la sepoltura di animali d'affezione - Tumulazione nei loculi areati - Previsioni sul trasporto di cadaveri - Facoltà di devolvere la gestione e manutenzione dei cimiteri a soggetti pubblici o privati - Facoltà del Comune di autorizzare l'edificazione di cappelle private fuori dal cimitero - Autorizzazione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) alla soppressione di cimiteri - Facoltà di tumulare nel proprio loculo o nella tomba di famiglia i resti degli animali di affezione.

– Legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4 [Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre”], art. 1.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



Nei confronti dalla Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2019, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre», pubblicata sul BUR n. 10 dell'8 marzo 2019.

Si impugna, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2019, la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre», giacché presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

L'art. 1 della legge in esame, nell'introdurre il Titolo VI bis nell'ambito della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, aggiunge a quest'ultima legge numerose norme in materia di polizia mortuaria e di attività funebre.

Varie disposizioni, tra quelle aggiunte, sono tuttavia incostituzionali sotto diversi aspetti: alcune norme si pongono infatti in contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., altre invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile, violando l'art. 117, secondo comma lettera l), Cost., altre infine invadono la competenza esclusiva statale in materia di stato civile e anagrafi di cui all'art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione.

In particolare:

1) l'art. 1 della legge regionale in esame, nell'aggiungere l'art. 69 e l'art. 73 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade la competenza esclusiva statale in materia di Stato civile e anagrafi di cui all'art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione.

Infatti l'art. 69, comma 3, che prevede la richiesta dell'ufficiale di stato civile per l'accertamento di morte da parte del medico, e l'art. 73, che prevede autorizzazioni dell'ufficiale di stato civile in materia di cremazione e di dispersioni delle ceneri, attribuiscono agli ufficiali di stato civile compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati negli articoli 71, 72 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, recante il «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile»;

2) l'art. 1 della legge regionale in esame, nell'aggiungere l'art. 71 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma lettera l), della Costituzione. Il precitato art. 71, commi 2, 3 e 4 prevede che «2. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.

4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatta richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all'art. 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma».

Tale articolo, nel prevedere, tra l'altro, che — a seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale — il cittadino possa decidere se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura, incide sulle prerogative dello Stato in materia di «ordinamento civile» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Da una ricostruzione del quadro normativo della materia, emerge infatti che la disciplina degli aspetti in parola è demandata allo Stato, che ha emanato vari provvedimenti in merito e ne sta perfezionando la regolamentazione.

In particolare:

il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 — recante Regolamento della polizia mortuaria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990), all' art. 40, stabilisce che è lecito l'utilizzo di cadaveri ai fini dell'insegnamento e delle indagini scientifiche sia pure nei limiti previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

Nello specifico l'art. 40 prevede che:

«1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.



2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate generalità».

Secondo il disposto dell'art. 41, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285 «il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo».

In ogni caso ai sensi dell'art. 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 285, dopo le indagini e gli studi, «i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero».

Con legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), art. 3 è stato disciplinato il «Prelievo di organi e di tessuti», disponendo quanto segue: «Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

Fermo restando il divieto di prelievo delle gonadi e dell'encefalo (art. 3, comma 3) e, altresì, il divieto della manipolazione genetica degli embrioni ai fini del trapianto di organo (art. 3, comma 4) e il rispetto delle prescrizioni di dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione, i prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla legge n. 91 — come disposto dall'art. 6 — «sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico».

Con precedente legge 2 aprile 1968, n. 519 recante «Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico», si prevedeva il prelievo «su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente invita, in maniera non equivoca e per iscritto».

A titolo esaustivo si ricorda infine che è all'esame del Parlamento l'Atto Senato n. 733 «Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* ai fini di studi, formazione e di ricerca scientifica», prossimo alla discussione in aula.

3) Numerose norme, introdotte dall'art. 1 della legge in esame a modifica della citata legge regionale Lombardia n. 33/2009, non sono in linea con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nella normativa statale di riferimento, e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, recante l'«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare:

a) varie norme profilano fattispecie non previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e contrastano principalmente con le disposizioni del Capo IX del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, recante «Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri».

In particolare:

l'art. 70-*bis*, che istituisce le «Case funerarie». Tale articolo introduce, di fatto, una fattispecie attualmente non prevista dalla normativa statale in materia, e in particolare dalle disposizioni del menzionato Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, recanti le «Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990»;

l'art. 74, rubricato «Attività funebre», laddove, al comma 1, lettera e), annovera tra le prestazioni che l'attività funebre può assicurare, i trattamenti di tanatocosmesi, contempla prestazioni non previste dalle norme statali;

l'art. 74-*bis*, rubricato «Centri servizi», laddove qualifica il centro servizi come «una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'art. 74», disciplina una fattispecie, della quale peraltro non è chiara la differenza rispetto all'impresa funebre, che non è prevista a livello nazionale;

l'art. 75, comma 8, lettera a), che prevede che il comune possa autorizzare «la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione», non è in linea con la normativa statale e in particolare con il Capo IX, «Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri», del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, che non prevede tale facoltà;

l'art. 76, comma 1, lettera e), rubricato «Regolamento di attuazione», che prevede la tumulazione nei «loculi areati» contrasta con la normativa statale vigente in materia. Attualmente, infatti, le sepolture areate, nonostante i consistenti vantaggi che offrono, anche in termini igienico-sanitari (quali, ad esempio, l'eliminazione dei fenomeni percolativi, il drastico abbattimento dell'incidenza su esumazioni ed estumulazioni, etc.) non sono previste dalla normativa statale;



b) l'art. 72, comma 1, che prevede che «Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del *nulla osta* al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria» contrasta con le previsioni contenute nell'art. 8 e nell'art. 10, nonché nel «Capo IV - Trasporto dei cadaveri», del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le quali il trasporto di salma può avvenire solo se siano ancora trascorse ventiquattro ore dal decesso. Inoltre la formulazione poco chiara dell'art. 72 si presta ad interpretazioni ambigue, dalle quali potrebbe discendere anche l'elusione della necessaria autorizzazione comunale al trasporto delle salme prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

c) l'art. 75, laddove, al comma 4, consente di devolvere in toto la gestione e la manutenzione dei cimiteri a soggetti privati, contrasta con l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, che assegna i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri al comune, in ragione dei rilevanti interessi igienico-sanitari sottesi a tali attività;

d) l'art. 75, comma 8, lettera c), laddove consente al Comune di autorizzare «la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto» — in combinato disposto con l'art. 76, comma 1, lettera g), che rinvia al regolamento attuativo l'ampiezza minima e massima di dette aree — diverge dall'art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 cit. che impone specifiche regole e distanze in ordine all'area di rispetto che circonda le cappelle private. Detta norma statale prevede infatti la «costruzione ed il loro uso ... soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità»;

e) l'art. 75, comma 11, laddove prevede che «il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS», non risulta in linea con quanto previsto sul punto dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, secondo il quale nessun cimitero può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, e la soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio;

f) l'art. 75, comma 13, prevede che «Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 76 e nel regolamento comunale». Tale norma, consentendo di deporre nel loculo del defunto o nella tomba di famiglia, sia pur in teca separata e previa cremazione, i resti degli animali di affezione, introduce una facoltà assolutamente estranea alla normativa statale in materia e contrasta in particolare con l'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle sole persone.

Tanto rappresentato, considerato che, per gli aspetti tecnici, la materia in oggetto ricade in ambito sanitario, le disposizioni regionali indicate sub 3) contrastano con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi testé esposti dell'art. 1, nelle parti sopra specificate, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre», per violazione: dell'art. 117, terzo comma, Cost.; dell'art. 117, secondo comma lett. 1), Cost.; dell'art. 117, secondo comma, lettera i), della Cost..

Roma, 30 aprile 2019

L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI



